

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita conformemente alla Carta costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'ETS - APS "CHILL OUT ETS - APS" siglabile "CHILL OUT" con sede legale nel Comune di Villabate (PA) in via Giulio Cesare n.25/B- cap 90039. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
- 2) La durata dell'ETS - APS è illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 16.

Art. 2

Scopi e Finalità

1. L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, e opera nel pieno rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Si prefigge lo scopo di prevenire e combattere il fenomeno della povertà educativa. Così facendo, facilita il benessere e lo sviluppo armonioso verso l'inclusione sociale di bambini, adolescenti e famiglie con particolare attenzione al disagio socio-emotivo, alla marginalizzazione o allo svantaggio socioculturale.
2. Essa esercita, dunque, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in particolare:
 - **lettera a):** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - **lettera b):** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo;
 - **lettera c):** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati;
 - **lettera d):** promozione della cultura della legalità, della non violenza e della cittadinanza attiva;
 - **lettera e):** attività di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti.
3. In particolare, l'associazione si propone di:
 - a) Prevenire e contrastare il fenomeno della **povertà educativa**, promuovendo pari opportunità di accesso alla cultura, all'istruzione e alla formazione per minori e giovani in condizione di disagio;
 - b) Favorire lo **sviluppo armonico della persona** e il benessere socio-emotivo di bambini, adolescenti e famiglie, mediante percorsi educativi, laboratori esperienziali, iniziative ludico-ricreative e culturali;
 - c) Promuovere l'**inclusione sociale** e il contrasto alla marginalità attraverso azioni rivolte a soggetti in situazione di vulnerabilità o svantaggio socioeconomico;
 - d) Contrastare fenomeni di **dispersione scolastica, abbandono formativo e inattività giovanile (NEET)**, attraverso attività di supporto allo studio, orientamento scolastico e professionale, tutoring e accompagnamento educativo;
 - e) Valorizzare la **genitorialità attiva** e il ruolo educativo della famiglia, anche tramite interventi di sostegno psicopedagogico e di formazione;
 - f) Collaborare con istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, realtà del terzo settore, per la costruzione di **reti territoriali** finalizzate alla prevenzione della povertà educativa e alla promozione della cittadinanza attiva;
 - g) Promuovere attività di **educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, ai diritti umani, alla sostenibilità ambientale e alla non discriminazione**.

Art.3

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ETS -

Luigi Diogati *Pietro D'Agati* *Mauro Tolto* *Lucretia*
Roberto Montello *Haellie* *Perman*
Luigi Montello *Donna* *Manera*

APS si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere, in via esclusiva o principale, ogni attività utile al perseguimento dei fini sociali e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ☐ Organizzazione di eventi, feste e iniziative culturali a valenza educativa e sociale.
- ☐ Gestione di spazi gioco inclusivi ed educativi per bambini, incluse collaborazioni con enti privati e pubblici.
- ☐ Organizzazione di corsi di formazione educativa e laboratori artistici/musicali per bambini e giovani.
- ☐ Tutoraggio e supporto nel programma doposcuola per bambini in età scolare che vivono difficoltà di apprendimento.
- ☐ Laboratori educativi per la promozione delle pari opportunità, del rispetto reciproco e della cultura della non violenza.
- ☐ Programmi di educazione non formale e apprendimento esperienziale.
- ☐ Laboratori per genitori, educatori, insegnanti e assistenti sociali su tematiche sociali.
- ☐ Attività di Animazione Territoriale per la promozione della cittadinanza attiva a livello locale.
- ☐ Progetti educativi e di mediazione sociale in strada per lavorare con giovani a rischio nei quartieri.
- ☐ Orientamento e misure attive volte a contrastare il fenomeno NEET, con adolescenti che non sono né occupati, né in istruzione, né in formazione.
- ☐ Pianificazione e realizzazione di eventi educativi e socioculturali, celebrazioni e iniziative.
- ☐ costituzione o partecipazione alla costituzione o sovvenzionamento a qualsiasi Associazione, istituzione o fondazione, avente simili scopi sociali;
- ☐ negoziazione, conclusione ed esecuzione di qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
- ☐ promozione, attraverso l'utilizzo di uno o più strumenti informativi - quali portali web, chat bot, web app, app, documenti, articoli, periodici, libri, giornali, trasmissioni audio-video, film, manifesti - l'informazione di tematiche ritenute utili al perseguimento degli scopi sociali;
- ☐ studi, analisi e indagini finalizzate alla conoscenza scientifica dei fenomeni e delle azioni indicati negli scopi e finalità di cui all'art.2;
- ☐ organizzazione, realizzazione e promozione l'orientamento e la formazione comunque direttamente connesse e strumentali alle attività istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione e distribuzione di materiale informativo, didattico e educativo.
- ☐ promozione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e coordinamento e/o gestione progetti nell'ambito di programmi locali, nazionali, europei e internazionali coerenti con le sue finalità;
- ☐ promozione e finalizzazione rapporti di collaborazione per il raggiungimento degli dell'Associazione con tutti Istituzioni e i servizi degli scopi e i soggetti, territorio, le finalità ivi comprese le che interagiscono con le finalità dell'associazione, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla Legge;
- ☐ partecipazione ai Coordinamenti Regionali, Nazionali e Internazionali promossi dagli stakeholder privilegiati istituzionali;
- ☐ realizzazione banche dati, anche a fini statistici;
- ☐ promozione e/o gestione iniziative di informazione e/o campagne di comunicazione di ogni genere, compresa la stampa, la diffusione di periodici e riviste, nonché l'uso delle reti televisive, radiofoniche,

Luca Di Agati *Pietro Di Agati* *Montalto Conchetta*
Luca Montalto *Marcella Gennaro*
Montalto *Donna Gennaro*

web, tutti i supporti social ed ogni altro canale disponibile;

- ☐ azioni di contrasto alla violenza economica di soggetti fragili (donne, disabili, giovani, ecc...) attraverso azioni di sensibilizzazione, promozione, informazione, orientamento e formazione;
 - ☐ realizzazione, gestione di aste digitali e interventi di crowdfunding volti al sostengono della causa e i fini sociali connessi agli scopi dell'associazione;
 - ☐ ogni attività di promozione, coordinamento, gestione e realizzazione atta alla tutela e diffusione della responsabilità sociale (di genere, di impresa e di parità), inclusività, integrazione, salute e sicurezza nelle imprese e negli enti, organizzazioni e realtà formative ed educative pubbliche e private;
 - ☐ promozione e/o gestione attività anche imprenditoriali coerenti con i propri scopi;
 - ☐ intraprende qualsiasi operazione che sia ritenuta necessaria a tale fine.
 - ☐ Gestione di spazi comunitari, centri sociali e case di quartiere.
 - ☐ Collaborazione con scuole, comuni, ASP e altre agenzie per intraprendere progetti educativi.
 - ☐ Raccolta fondi tramite sponsorizzazioni e partecipazione a bandi pubblici e privati (come PNRR, Impresa Sociale con i Bambini)
 - ☐ Attività editoriali e di sensibilizzazione (pubblicazioni, campagne, video, ecc.) sul tema della povertà educativa.
 - ☐ Servizi di consulenza educativa e psicopedagogica.
 - ☐ Formazione e inserimento lavorativo giovanile tramite tirocini e percorsi personalizzati.
 - ☐ Attività estive ed extra-scolastiche (centri estivi, gite educative, ecc.).
- 2) L'associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi decreti di competenza dei ministeri indicati in detta norma.
- 3) L'associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti cui all'art. 7 del codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- 4) L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.
- 5) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ETS - APS, a favore di chiunque (associati e soggetti terzi) e, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e senza scopo di lucro.
- 6) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore - Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Direttivo.
- 7) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai

Angelo D'Agati
Luigi Montello

Pietro D'Agati
Marcello Perren
Domènec Grasse

Moritalto Conetto

sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

- 8) L'ETS - APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.
- 9) L'ETS - APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'ETS - APS durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- o beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ETS - APS;
 - o eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ETS - APS;
 - o eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'ETS - APS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
 - f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- 3) L'esercizio sociale dell'ETS - APS ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto e/o bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro minimo 120 e massimo 180 giorni, sempre se obbligatorio e previsto per legge. L'eventuale rendiconto e/o bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ETS - APS, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ETS - APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Associati

- 1) L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 2) L'adesione all'ETS - APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

Enrico D'Agati *Pietro D'Agati* *Montalto Conetto*
Salvatore Montalto *Haroldo Perone*
Luigi Montalto *Perone Giuseppe*

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS - APS.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ETS - APS
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ETS - APS;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto, se deliberato dal Consiglio Direttivo;
- 6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ETS - APS sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ETS - APS.

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS - APS ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall' ETS - APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ETS - APS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione previa richiesta per iscritto al Presidente.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS - APS;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita; alla riservatezza dei dati personali e alla privacy di tutti gli associati.

Art. 8 Organi dell'ETS - APS

- 1) Sono organi dell'ETS - APS:
 - L'Assemblea dei soci;

Angelo D'Agati
Montalto Boreto

Pietro D'Agati *Montalto Boreto*
Marcello Perone
Donato Liguori

- o Il Consiglio direttivo;
- o Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ETS - APS, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega la maggioranza dei soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) Nel caso in cui l'ETS - APS abbia un numero di associati non inferiore a 200 può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.
- 11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS - APS. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e/ o bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Samuele D'Agati
Salvatore Montalto
Salvatore Montalto

Pietro D'Agati *Montalto Busetta*
Hoelle Brenne
Brenne Graiese

- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e/ o rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e la relazione di missione se previsto per legge;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all' ETS - APS; (se previsto)
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari proposte dal Direttivo;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall' ETS - APS stesso.
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ETS -APS.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ETS - APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Daniela D'Agati
Selvatore Montalto
Julio Montalto

Pietro D'Agati
Marcello
Fernando

Montalto
Casetta

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ETS - APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ETS - APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ETS - APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ETS - APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - ☐ attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - ☐ redige e presenta all'Assemblea il rendiconto o bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
 - ☐ delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - ☐ sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - ☐ sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ☐ ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni *semestre*, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti.
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Luigi D'Agati
Felice Montello
Piero Montello

Piero D'Agati
Marcello Montello
Piero Montello

- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario eletto all'inizio della seduta e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ETS - APS ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ETS - APS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 (Articolo facoltativo) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.
- 2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
- 3) Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
- 4) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
- 5) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
- 6) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ETS - APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ETS - APS con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS - APS il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto

Daniela D'Agati
Salvatore Montello
Dir. Leonforte

Pietro D'Agati
Marcello Perini
Daniela Favero
Montalto Cozzetta

ad inoltrare al già menzionato ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17
Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Samuele D'Agati
Salvatore Montello
Giulio Montello

Pietro D'Agati
Haroldo Penna
Denise Lomese
Montalto Louetta

